



# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIVISIONE VII

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 ottobre 2005 si sono incontrati in Roma presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali alla presenza della dr.ssa Erminia Viggiani e il dr. Ivano Merolli

- per Grandi Biglietterie i sigg.ri Andrea Piodelli, Stefano Palermo, assistiti dal dr. Vincenzo Del Signore;
- per FILCAMS CGIL il sig. Romeo Savoia;
- per FISASCAT CISL il sig. Luigi Politesi e il sig. Alfredo Magnifico;
- per UILTUCS UIL la sig.ra Caterina Fulciniti;
- RSA rappresentate dalle sigg.re Barbara Neglia e Rossana Rana.

### PREMESSA

La società Grandi Biglietterie s.r.l. versa in uno stato di crisi strutturale e pertanto si trova nella imprescindibile e urgente necessità di concentrare la propria attività produttiva con evidente riflesso sull'occupazione.

Infatti già da tempo il sistema turismo sconta una consistente riduzione dei movimenti in conseguenza sia delle note vicende internazionali sia della situazione economica interna incerta e stagnante.

Tutti questi fattori hanno determinato un andamento fortemente negativo, negli ultimi anni, del bilancio in modo particolare la situazione di crisi economica si è fortemente accentuata nell'ultimo semestre.

In ragione di ciò l'azienda ha aperto nel mese di luglio 2005 una procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 L.223/91 per un esubero pari a 30 unità.

In data odierna dopo ampia discussione le parti hanno concordato di revocare la procedura di mobilità facendo ricorso alla CIGS per crisi aziendale per le unità suindicate.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

1. La società presenterà istanza di Cassa integrazione guadagni per crisi, per 12 mesi, con decorrenza dal 10 ottobre 2005 per tutto il personale eccedente.
2. al fine di gestire le eccedenze di organico la società, durante il periodo di ricorso alla CIGS, seguirà i criteri di rotazione del personale stabiliti in base ad intese territoriali, compatibili con le mansioni affidate e secondo le esigenze tecnico produttive coerenti con il piano industriale. Le parti concordano inoltre che il criterio di rotazione non si applicherà nelle agenzie oggi chiuse (Palermo, Torino, Genova - Brignole, Genova - Principe, Firenze, Mestre, Verona e Bologna).
3. l'azienda visto lo stato di crisi non anticiperà la CIGS e chiederà, quindi il pagamento diretto da parte dell'INPS; solo per i lavoratori dipendenti dalle agenzie chiuse l'azienda nelle more della erogazione del contributo CIGS, si impegna ad erogare un anticipo mensile, per ciascun lavoratore coinvolto, da attingere dal TFR fino a concorrenza;
4. obiettivo della società è di reinserire, al termine dei 12 mesi di CIGS, i lavoratori coinvolti; a tal fine le parti, entro il mese antecedente la conclusione del periodo di CIGS, si incontreranno per una verifica congiunta della situazione in essere;

Con il presente verbale si dà per esperita la procedura di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto

  
  


  


  
  


  
